3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 luglio 2008** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2008, n. **2.**

Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. **3.**

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle legge regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36 e 26 aprile 2007, n. 7 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. **4.**

Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria ..... Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2008, n. **02/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2008, n. **03/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 gennaio 2008, n. **09/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'art. 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione ..... Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. **7.**

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. **8.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 «Testo unico in materia di iniziativa popolare e *referendum*» ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. **9.**

Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ..... Pag. 26

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008, n. **6/R.**

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale n. 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di imprese agricola) Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2008, n. **1.**

Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali ..... Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2008, n. 2.

Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle D'Aosta n. 11 dell'11 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità ed oggetto

1. La presente legge definisce le modalità di erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici, come definiti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), al fine di assicurare sull'intero territorio regionale l'assistenza farmaceutica a tutela della salute della collettività.

Art. 2.
Destinatari

1. L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla legge n. 221/1968 a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali ubicate nel territorio regionale, è così determinata:

a) in una quota fissa di euro 1.000 erogata a tutti i titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali;

b) in una quota variabile, in relazione al fatturato annuo del Servizio sanitario nazionale (SSN) al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale, pari ad euro:

1) 7.500, in caso di fatturato annuo del SSN inferiore ad euro 200.000;

2) 5.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 200.001 ad euro 300.000;

3) 3.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 300.001 ad euro 400.000;

4) 1.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 400.001 ad euro 500.000.

2. Al farmacista cui è affidato un dispensario farmaceutico è concessa un'indennità di gestione pari ad euro 1.200, ridotta del 50 per cento nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione dai Comuni o dalle Comunità montane.

3. Ai Comuni e alle Comunità montane che gestiscono, singolarmente o in forma associata, farmacie rurali sono concesse le provvidenze di cui ai commi 1 e 2, nella misura e alle stesse condizioni previste per i titolari di farmacie private.

Art. 3.
Modalità di erogazione

1. Le provvidenze di cui all'art. 2 sono corrisposte dall'Azienda regionale Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che sono risultati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno solare cui le indennità si riferiscono. Le provvidenze sono erogate proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario farmaceutico.

2. Per ottenere l'indennità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* gli interessati devono inoltrare domanda all'Azienda USL, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della dichiarazione del Comune interessato attestante che la farmacia o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno, salvo i periodi di chiusura previsti dalla legge regionale 6 novembre 2006, n. 23 (Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13), ovvero i periodi di apertura.

3. Gli uffici competenti dell'Azienda USL, al fine di definire l'ammontare dell'indennità da erogare, accertano il fatturato annuo del SSN al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale.

4. L'Azienda USL provvede ad aggiornare annualmente gli importi di cui all'art. 2 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della richiesta.

5. Le provvidenze di cui all'art. 2 sono concesse con atto del direttore generale dell'Azienda USL entro il 31 maggio di ogni anno, previo parere della commissione di cui all'art. 43, comma secondo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

Art. 4.
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'Azienda USL che vi provvede tramite i finanziamenti ad essa annualmente trasferiti per il funzionamento del Servizio sanitario regionale.

Art. 5.
Abrogazioni

1. La legge regionale 31 maggio 1983, n. 40 (Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali), è abrogata.

2. È, inoltre, abrogata la lettera *f)* del primo comma dell'art. 43 della legge regionale n. 70/1982.

Art. 6.
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 2, è fissato al 30 aprile, mentre quello per la concessione delle provvidenze di cui al comma 5 del medesimo articolo è fissato al 30 giugno.

Art. 7.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2008

Il Presidente: CAVERI

08R0248

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle legge regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36 e 26 aprile 2007, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 25 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 50 della legge regionale n. 12 dicembre 2007, n. 32. Investimenti nelle aziende agricole

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 12 dicembre 2007, n. 32 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010, è sostituita dalla seguente:

«*e)* realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo.».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 32/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 53 della legge regionale n. 32/2007. Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie

1. Dopo il comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto.».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.».

3. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.».

4. Dopo il comma 3-*quater* dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*quinquies*. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 54 della legge regionale n. 32/2007. Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche

1. Al comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 32/2007, le parole: «o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 54 della legge regionale n. 32/2007, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 55 della legge regonale n. 32/2007. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. Dopo il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 32/2007, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta.».

Art. 5.

Modificazione all'art. 58 della legge regionale n. 32/2007. Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 32/2007, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 60 della legge regionale n. 32/2007. Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. La rubrica dell'art. 60 della legge regionale n. 32/2007 è sostituita dalla seguente: «Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 32/2007, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* a valorizzare i sottoprodotti.».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2007

1. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2007, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 16 novembre 1999, n. 36. Controlli e promozione delle produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 16 novembre 1999, n. 36 (disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Interventi finanziari)*. — 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, ai produttori agricoli e ai raccoglitori dei prodotti spontanei iscritti nelle corrispondenti sezioni dell'elenco regionale di cui all'art. 7.

2. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati.

3. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

4. Ai preparatori iscritti nella corrispondente sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 7 possono essere concessi aiuti al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo; detti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

5. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.».

2. Dopo le parole: «regolamento CEE n. 2092/91», ovunque esse ricorrano nella legge regionale n. 36/1999, sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 9.

Modificazioni alla legge regionale n. 26 aprile 2007, n. 7. Attribuzioni dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 26 aprile 2007, n. 7 (istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aoste (AREA VdA)), è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'Agenzia possono essere inoltre affidate, con le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale, le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati a valere su risorse comunitarie e statali per il periodo 2007/2013.».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2007 è sostituita dalla seguente:

«*b)* il trasferimento ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia, compreso l'esercizio delle funzioni affidate ai sensi dell'art. 2, comma 4-*bis*;».

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 13 marzo 2008

Il presidente: CAVERI

(Omissis)

08R0250

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. 4.

Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aoste n. 16 del 15 aprile 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria, la presente legge disciplina l'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attività di allarme, di soccorso, di trasporto, di comunicazione, di accettazione e di emergenza sanitaria ospedaliera. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) emergenza sanitaria, una situazione patologica di drammatica gravità, ad insorgenza improvvisa e a rapida evoluzione, tale da compromettere la sopravvivenza del soggetto e da imporre un intervento immediato ed appropriato per il sostegno delle funzioni vitali;

b) urgenza sanitaria, una condizione patologica critica per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è necessario un intervento assistenziale-terapeutico e di trasporto entro breve tempo;

c) trasporto sanitario programmabile, un'attività non urgente finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma, al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego di personale adeguatamente addestrato.

Art. 3.

Organizzazione del sistema

1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria (SEUS) è assicurato da un insieme organizzato di strutture e servizi tra loro funzionalmente integrati ed uniformi su tutto il territorio regionale.

2. Il SEUS si articola nelle seguenti attività:

a) allarme sanitario;

b) soccorso territoriale;

c) accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera.

3. Al fine di ottimizzare gli interventi di soccorso sia in condizioni ordinarie sia in caso di maxiemergenze o di emergenze non convenzionali, il SEUS interagisce con le forze dell'ordine, il servizio di protezione civile, il Corpo regionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Soccorso alpino valdostano.

Art. 4.

Allarme sanitario

1. L'attività di allarme sanitario su tutto il territorio regionale è assicurata dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL, attraverso la centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, collegata operativamente con il servizio di protezione civile, il Soccorso alpino valdostano, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Corpo regionale dei Vigili del fuoco. All'atto della piena operatività della Centrale unica del soccorso, le funzioni afferenti alle attività di allarme sanitario sono integralmente assolte dalla predetta Centrale.

2. L'attività di allarme sanitario è organizzata in modo tale da garantirne la compatibilità con i sistemi in essere nelle altre regioni, onde consentire la gestione del traffico interregionale.

3. L'attività di allarme sanitario è garantita su tutto il territorio regionale dal numero telefonico unico di chiamata gratuita 118 e da un'unica rete di comunicazione radio quale componente sanitaria della rete regionale di protezione civile.

4. La centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 è attiva tutti i giorni dell'anno nell'arco delle ventiquattro ore. Essa assicura e garantisce, in particolare:

a) l'organizzazione dell'intervento di emergenza-urgenza sul territorio, secondo protocolli e modalità organizzative definiti dall'Azienda USL ai sensi dell'art. 12, comma 2;

b) il coordinamento delle attività di trasferimento, in accordo con le strutture ospedaliere, dei pazienti che necessitano, in regime di urgenza sanitaria, di interventi specialistici non eseguibili in loco;

c) il coordinamento delle attività dei trasporti sanitari programmabili;

d) il collegamento con i medici di continuità assistenziale;

e) l'attivazione della componente sanitaria, sulla base dei piani regionali di protezione civile, in caso di maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamità;

f) la gestione e il coordinamento delle attività, avvalendosi di un sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato che garantisca la riservatezza, la sicurezza e la rintracciabilità dei dati.

Art. 5.

Soccorso territoriale

1. Il modello della rete di soccorso territoriale è articolato su due livelli di risposta, definiti risposta integrata tecnico-sanitaria bimodale, e si caratterizza per l'utilizzo di personale sanitario, tecnico e volontario adeguatamente formato. Tale attività deve permettere di modulare la risposta in maniera efficiente ed efficace, a seconda della tipologia degli interventi e della stratificazione dei bisogni, con una distribuzione territoriale delle risorse umane e tecnologiche quali ambulanze, auto mediche ed elicotteri, atte ad assicurare una risposta adeguata e rapida.

2. L'Azienda USL gestisce e coordina l'attività di soccorso territoriale secondo i protocolli adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2.

3. Nell'ambito dell'attività di soccorso territoriale, l'Azienda USL:

a) provvede al soccorso e trasporto sanitario urgente, avvalendosi del personale sanitario medico, dipendente e convenzionato, del personale infermieristico, tecnico e volontario presente presso le postazioni di soccorso permanenti o temporanee;

b) può avvalersi della continuità assistenziale secondo schemi operativi che valorizzino le sinergie tra il servizio di continuità assistenziale e il SEUS in ambito territoriale, ai sensi degli accordi convenzionali regionali vigenti;

c) istituisce protocolli organizzativi tra la componente territoriale e quella ospedaliera, finalizzati alla integrazione e alla rotazione del personale sanitario nell'area della emergenza.

4. L'Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, si avvale:

a) del personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso;

b) del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83 e 9 febbraio 1996, n. 5), sulla base di apposita convenzione in modo da perseguire una strategia di capillarità dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;

c) del personale della Croce rossa italiana (CRI) autorizzato sulla base di apposita convenzione;

d) del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di apposita convenzione.

Art. 6.

Centri traumatologici

1. Avuto riguardo alla particolare orografia regionale e al sistema di soccorso territoriale e al fine di fornire un ulteriore livello di assistenza sanitaria, la Regione garantisce l'offerta di presidi sanitari distribuiti sul territorio regionale, denominati centri traumatologici. volti all'assistenza e al trattamento di base di eventi traumatici.

2. I centri traumatologici, in cui operano medici specialisti in ortopedia e traumatologia e personale infermieristico, assolvono alla funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il tempestivo trattamento in loco di eventi traumatici che non richiedono necessariamente il ricovero immediato in strutture ospedaliere.

3. I centri traumatologici sono strutture territoriali dislocate strategicamente per rispondere efficacemente alla domanda assistenziale, soprattutto in occasione dei flussi turistici stagionali.

4. L'accesso dell'utenza ai centri traumatologici, in quanto servizio aggiuntivo, non ricompreso nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione, è diretto e comporta la partecipazione alla relativa spesa, ai sensi dell'art. 35, comma 6, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

Art. 7.

Personale medico del SEUS

1. Il personale medico operante nel SEUS assicura:

a) gli interventi di assistenza e di soccorso avanzato sul territorio mediante l'utilizzo di ambulanze adeguatamente attrezzate;

b) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze;

c) i trasferimenti di competenza.

2. Sino alla completa ridefinizione dell'organizzazione territoriale dell'assistenza primaria da parte dell'Azienda USL, le sedi territoriali di prime cure, nelle quali operano i medici di emergenza territoriale (MET), assicurano, di norma, l'operatività nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno.

3. L'Azienda USL definisce, sulla base di specifici modelli e dei protocolli organizzativi approvati ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *f)* le modalità di rotazione intra-extraospedaliera del personale medico operante nel SEUS, al fine di assicurare una fattiva integrazione tra la componente territoriale e quella ospedaliera.

Art. 8.

Inquadramento nella dirigenza medica del ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale

1. I medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi).

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nell'ambito del finanziamento annuale trasferito all'Azienda USL e sono regolati con l'accordo di programma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 5/2000.

Art. 9.

Postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso e trasporto

1. L'attività di soccorso e di trasporto di infermi è esercitata mediante ambulanze ed automediche, con le modalità stabilite dall'art. 35-*bis* della legge regionale n. 5/2000 e dalle relative disposizioni applicative.

2. Le postazioni territoriali di ambulanze sono distribuite sul territorio regionale su base distrettuale, in relazione alle particolari condizioni orografiche dei luoghi e ai relativi tempi di percorrenza, al fine di ridurre al minimo l'intervallo di tempo durante il quale il paziente rimane privo del supporto assistenziale. Le postazioni territoriali di ambulanze sono allertate esclusivamente dalla centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 attraverso il sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato.

3. Le postazioni territoriali fisse di ambulanze sono classificate nel modo seguente:

a) sedi di ambulanze medicalizzate (SAM), attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, in cui opera, di norma, personale tecnico dipendente specializzato, i cui compiti e le cui funzioni sono definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, nell'allegato A, e personale sanitario, dipendente o convenzionato;

b) centri di ambulanze dei volontari (CAV), nei quali opera personale del soccorso appartenente alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b)*, adeguatamente addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario;

c) centri di ambulanze di base (CAB), nei quali opera il personale dipendente o convenzionato degli enti di cui all'art. 5, comma 4, lettere *e)* e *d)*, adeguatamente addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario.

Art. 10.

Personale del soccorso territoriale

1. Il personale sanitario, tecnico e amministrativo assicura l'attività di soccorso e di trasporto secondo il fabbisogno, i profili e le posizioni funzionali individuati dall'Azienda USL, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *f)*, della legge regionale n. 5/2000.

2. Al fine di assicurare la tempestività dell'intervento secondo il modello della rete di soccorso territoriale e la continuità dei trasporti sanitari e in ossequio a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, il SEUS si avvale, in base alla valutazione della centrale operativa, prioritariamente dei volontari del soccorso, adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia, appartenenti alle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005. L'Azienda USL si avvale, inoltre, sulla base di appositi accordi, di altri enti o soggetti privati autorizzati al soccorso o al trasporto sanitario di infermi e feriti, i cui addetti devono essere adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 11.

Accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera

1. L'attività di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera è organizzata al fine di assicurare tempestivamente la diagnostica e il trattamento in caso di emergenza-urgenza.

2. L'attività di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera è disciplinata dall'Azienda USL nell'atto aziendale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2000.

Art. 12.

Adempimenti di competenza dell'Azienda USL

1. L'Azienda USL, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta tutti gli atti necessari a disciplinare le modalità di funzionamento del SEUS.

2. In particolare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL:

a) adotta specifici protocolli per l'organizzazione della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, finalizzati a definirne i livelli di operatività e di responsabilità, e per l'organizzazione dei trasporti sanitari;

b) definisce le modalità organizzative dei centri traumatologici di cui all'art. 6, le risorse necessarie per il buon funzionamento del relativo servizio, i livelli di responsabilità e di integrazione con la struttura ospedaliera e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività dei centri medesimi;

c) definisce le modalità organizzative delle sedi di ambulanza SAM, CAV e CAB;

d) identifica gli standard informativi del SEUS integrabili all'interno di un sistema informatizzato di cartella sanitaria unica;

e) predispone e rende operativi i protocolli e le modalità organizzative delle attività del personale tecnico dipendente specializzato addetto alle attività di soccorso e trasporto di infermi;

f) definisce le modalità organizzative di integrazione dei MET e del personale dipendente con il dipartimento di emergenza, secondo criteri di rotazione sia nelle strutture ospedaliere sia sul territorio, al fine di assicurare corrette risposte alle emergenze-urgenze;

g) disciplina, mediante protocolli operativi concordati con il servizio di protezione civile, l'utilizzo sanitario dei mezzi di elisoccorso, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2000;

h) stipula appositi accordi per regolamentare le modalità della collaborazione in materia di primo soccorso in ambito montano con il Soccorso alpino valdostano e le società che gestiscono i comprensori sciistici per quanto riguarda i pisteurs-secouristes di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);

i) stipula appositi accordi con il servizio di protezione civile per la gestione di maxiemergenze e di emergenze non convenzionali;

j) disciplina i rapporti con gli enti organizzatori di eventi e manifestazioni, stabilendo le modalità del relativo convenzionamento.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni, l'Azienda USL individua, nell'ambito delle procedure di verifica e revisione della qualità delle attività del SEUS, standard, indicatori e metodologie per una corretta programmazione e valutazione delle attività di soccorso e per la verifica dei risultati conseguiti.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL avvia il sistema di collegamento informatico tra la centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, le sedi SAM e la struttura ospedaliera adibita ad accettazione e pronto soccorso, in applicazione degli standard informativi definiti ai sensi del comma 2, lettera *d)*.

5. L'Azienda USL predispone, nel rispetto delle disposizioni regionali attuative delle linee guida approvate a livello statale, appositi programmi di formazione ed aggiornamento del personale di competenza addetto alle attività di cui alla presente legge. In particolare, al fine di ottimizzare il ruolo dei medici di continuità assistenziale rispetto alle problematiche dell'emergenza-urgenza, l'Azienda USL predispone un apposito piano di formazione permanente obbligatoria della durata minima di cinquanta ore annuali individuali.

6. L'Azienda USL provvede a trasmettere annualmente alla struttura regionale competente in materia di sanità una relazione contenente le informazioni e i dati afferenti alle attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 12, comma 6, modificazioni ed integrazioni all'allegato A.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 marzo 2008

CAVERI

ALLEGATO *A*
(art. 9, comma 3, lettera *a)*)

L'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, previa specifica formazione e certificazione riconosciuta dall'Azienda USL ed in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle disposizioni regionali vigenti, svolge le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore.

Attività di autista-soccorritore.

L'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, in qualità di autista-soccorritore, nel rispetto dei protocolli operativi predisposti dall'Azienda USL, si occupa, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) conduzione dei mezzi di soccorso e trasporto di infermi, in conformità con quanto richiesto dal sistema territoriale di emergenza;

b) verifica delle condizioni di buona efficienza del mezzo, in conformità con quanto disposto dall'Azienda USL circa le diverse aree di competenza relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;

c) pulizia del veicolo e delle attrezzature di soccorso in uso, secondo i protocolli predisposti dal responsabile del 118 e condivisi con gli operatori;

d) mantenimento delle funzioni vitali secondo BLS-D certificato;

e) barellamento/sbarellamento e trasporto;

f) stabilizzazione ed immobilizzazione secondo BTLS certificato;

g) controllo delle emorragie esterne;

h) primo trattamento non invasivo di ustioni, ferite, contusioni, ecc.;

i) somministrazione non invasiva di ossigeno;

j) mantenimento della normotermia;

k) collaborazione, su indicazione del personale sanitario, nelle operazioni di stabilizzazione, assistenza e monitoraggio del paziente acuto, fermo restando che la direzione e la responsabilità di dette operazioni restano in capo al personale sanitario;

l) supporto alle attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.

L'autista-soccorritore svolge, inoltre, sulla base delle esigenze individuate nell'ambito dell'organizzazione del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e previa adeguata formazione aggiuntiva, attività di:

a) tecnico operatore di centrale;

b) formatore nell'ambito dell'attività di formazione-aggiornamento professionale.

Attività di tecnico operatore di centrale.

Nell'ambito dei protocolli per l'organizzazione della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 predisposti dall'Azienda USL, l'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS svolge, in via ordinaria, anche l'attività di operatore della centrale 118, fermo restando che la responsabilità della centrale resta in capo al personale sanitario, fatte salve le responsabilità dirette derivanti dalle attività sottoelencate.

In particolare, l'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, previa specifica formazione e certificazione (standard aziendale Medical Dispatch System), sulla base delle disposizioni regionali vigenti, si occupa di:

a) cooperare con il personale sanitario nella gestione delle chiamate di soccorso e, se del caso, raccogliere e valutare la domanda di soccorso;

b) decidere e disporre l'invio della risorsa più adeguata secondo il protocollo Dispatch in uso presso la centrale operativa;

c) mantenere sotto controllo tutta la fase di missione, impartendo le necessarie istruzioni agli equipaggi;

d) filtrare e fornire tutte le informazioni richieste dall'utente che siano disponibili nella banca dati della centrale operativa;

e) supportare le attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.

Attività di formatore.

L'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, previa adeguata formazione, sulla base delle disposizioni regionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze, svolge attività di formatore nell'ambito delle iniziative di formazione ed aggiornamento programmate dalla Regione o dall'Azienda USL, rivolte a personale soccorritore, secondo le modalità organizzative definite dall'Azienda. Il formatore partecipa, inoltre, ad iniziative di informazione sulle tematiche inerenti al soccorso sanitario rivolte alla popolazione nell'ambito dei programmi allo scopo definiti dall'Azienda USL.

(Omissis)

08R0310

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2008, n. 02/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che istituisce il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001;

Considerata la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 i criteri e delle modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3063;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nel testa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il regolamento di cui al punto 1 sarà trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che hanno i seguenti obiettivi:

a) ridurre i costi di produzione;

b) migliorare e riconvertire la produzione aziendale;

c) migliorare la qualità dei prodotti;

d) tutelare e migliorare l'ambiente naturale;

e) tutelare e migliorare le condizioni di igiene o benessere animale.

Art. 2.

Requisiti per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese agricole che:

a) sono iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e conducono una Unità tecnico economica per la produzione di prodotti agricoli nella regione;

b) rispondono alla definizione di PNII di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 ed in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;

c) non rientrano nella categoría di imprese in difficoltà di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004.

Art. 3.

Tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e Banche, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e miglioramenti fondiari, fatte salve le opere non ammissibili riportate al comma 2, lettera *c)*;

b) acquisto, o leasing con patto d'acquisto, di nuove macchine e attrezzature, comprese le datazioni informatiche ed i software accessori, fino ad un massimo del loro valore di mercato;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Non costituiscono spese ammissibili:

a) l'acquisto di animali, piante annuali e diritti di produzione;

b) l'impianto di piante annuali;

c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l'irrigazione che non riducono di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;

d) la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

e) semplici investimenti di sostituzione;

f) costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera *b)* del comma 1;

g) la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.

3. Non sono ammissibili aiuti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.

Art. 5.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è:

a) il 50% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone dì cui all'art. 36, lettera *a)*, punti *i)*, *i)* e *iii)* del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale;

b) il 60% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36, lettera *a)*, punti *i)*, *i)* e *iii)* del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale e il 50% nel resto del territorio regionale nel casa in cui gli investimenti siano realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

c) il 40% per gli investimenti ammissibili nel restante territorio regionale.

2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi nell'arco di un triennio ad una singola impresa non possano superare 200.000,00 Euro ovvero 300.000,00 Euro se l'impresa si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lettera *a)*, punti *i)*, *ii)* e *iii)* del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale.

Art. 6.

Determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolata non può comunque superare i massimali previsti all'art. 5.

Art. 7.

Obblighi del beneficiario

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'art. 4.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione) ed alla Banca prescelta.

2. Le domande contengano i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo degli investimenti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La Direzione e le Banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 9.

Esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della Direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione dei fondi regionali a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'art. 11.

3. La Direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:

a) i requisiti soggettivi del richiedente;

b) la tipologia degli investimenti;

c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;

d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria;

e) predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

4. La Direzione può comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera *c)*, al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti della Direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 10.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di accanto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possano essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un seconda accanto può essere richiesta con presentazione dello stata di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La Banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La Direzione predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo accanto è fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possano superare al'80% dello stessa importa.

7. Non sana ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

8. Le estinzioni anticipate possano avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 11.

Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta con allegate le fatture ad altra documentazione fiscalmente probatorio delle spese effettivamente sostenute.

2. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertata dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 9 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepita in eccesso gli interessi calcolati ad un tassa pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

Art. 12.

Modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondano gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 13.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, in relazione alle stesse spese ammissibili,

Art. 14.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Art. 15.

Rinvio alle normative europee

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

08R0193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2008, n. **03/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che istituisce il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificata dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;

Considerata la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 e successiva regolamento (CE) n. 1857/2006 i criteri e delle modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3064;

Decreta:

1. È approvata il Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nel testa allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il regolamento di cui al punto 1 sarà trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlo osservare come Regolamento della Regione.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;

b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuta rimane comunque un prodotta agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primaria al consumatore finale è da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attività.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI localizzate sul territorio regionale ed attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:

a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004.

Art. 4.

Tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato seconda quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e Banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 5.

Interventi e spese ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti concernenti l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato.

2. Ai sensi del comma 1 costituiscono spese ammissibili:

a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili, compresi terreni non destinati alla produzione primaria e necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento;

b) l'acquisto o il leasing con patto d'acquisto e l'installazione di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, ivi comprese le datazioni informatiche e il software accessorio;

c) le spese generali, purché in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento.

Art. 6.

Interventi non ammissibili a finanziamento

1. Non sana ammissibili a finanziamento:

a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;

b) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

c) l'acquisto di beni strumentali usati;

d) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, comma 2 dell'art. 5.

2. Non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitaria o le restrizioni fissate dalle OCM.

Art. 7.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuta è il 40% delle spese ritenute ammissibili.

2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi ad una singola impresa non possano superare 500.000,00 Euro.

3. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria.

Art. 8.

Determinazione del livello dell'aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinaria e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti all'art. 7.

Art. 9.

Obblighi del beneficiario

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'art. 5.

2. Il mancato rispetto ditale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione) ed alla Banca prescelta.

2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo dell'investimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notano attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La Direzione e le Banche mettono a disposizione la madulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 11.

Esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della Direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione, dei fondi regionali, a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'art. 13.

3. La Direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:

a) i requisiti soggettivi del richiedente;

b) la tipologia degli investimenti;

c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;

d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria, e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

4. La Direzione può comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera *c)*, al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti della Direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 12.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzata l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo accanto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quella del primo acconto erogato.

4. La Banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La Direzione predispone il verbale di accertamento dello stata di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30% dell'importa assentita a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare all'80% dello stesso importo.

7. Non sono ammesse domande di aumenta dell'importa ammessa a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del prima acconto.

8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 13.

Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta con allegate le fatture ad altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute.

2. Nel casa in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 7 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotta ed il beneficiario corrisponde, sul capitale regionale percepito in eccesso, gli interessi calcolati ad un tassa pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

Art. 14.

Modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carica delle Banche che sano tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 15.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n, 1998/2006, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Art. 16.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2008, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione.

Art. 17.

Rinvio alle normative europee

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

08R0194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 gennaio 2008, n. **09/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'art. 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppa tecnologico) ed in particolare l'art. 16 concernente interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 16 della citata legge regionale, il quale stabilisce che le modalità applicative del comma 1 sono definite con atta regolamentare nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visti la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, ed il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimisis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 7 aprile 2006, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento previsto dall'art. 16 della legge regionale 26/2005 in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;

Considerato che il Regolamento in questione è stato notificato alla Commissione europea e che la stessa ha comunicato, con nota C(2007) 5065 del 10 ottobre 2007, la decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto considerato che è compatibile con il trattato CE;

Precisato che il testo definitivo del Regolamento ha subito alcune modifiche rispetto a quello approvato in via preliminare poiché recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione Europea, che sono citate nella nota sopra riportata;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 recante il «Regolamento di Organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3152 del 14 dicembre 2007;

Decreta:

1. È approvato in via definitiva il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'art. 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbliga a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'art. 16 della legge regionale n. 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'art. 16 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;

b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizza alternativa, anche a scopo energetico, di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;

c) di tecnologie avanzate e innovative perla sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 contribuiscono alla tutela, al miglioramento, alla sviluppo e alla manutenzione delle foreste del territorio regionale e assumano la forma contributiva del contributo in canto capitale.

Art. 2.

Beneficiari e requisiti

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 sono:

a) le imprese, singole o associate, di utilizzazione boschiva in possesso di regalare certificato di idoneità rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 342/Pres. del 4 novembre 1996 e successive modifiche o di altro certificato equipollente, quelle di prima e seconda trasformazione del legno e quelle di servizi, singole o associate, della filiera foresta-legno, comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi nonché i soggetti in forma societaria delegati dai proprietari per tali funzioni, operanti sul territorio regionale;

b) gli enti locali proprietari di foreste, ivi comprese le amministrazioni separate dei beni di uso civico riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3, (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane);

c) il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2005.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le domande presentate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, sono corredate, a pena di inammissibilità, di un progetto, redatto da un dottore agronomo o forestale iscritto all'albo, costituito da:

a) relazione illustrativa delle iniziative programmate;

b) preventivo di spesa articolato nelle diverse voci, ivi compresi personale, attrezzature, impianti;

c) dichiarazione che attesta la congruità del costo dell'intervento rispetta agli obiettivi programmati.

3. Le domande presentate dal CRITA di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione delle iniziative di cui all'art. 1, con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione contiene, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione e professionalità impiegate;

b) preventivo di spesa articolato nelle diverse voci, ivi compresi personale, attrezzature, impianti;

c) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto simpegna a concordare con l'Amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti.

Art. 4.

Valutazione delle domande

1. Le domande sono sottoposte alla valutazione di una Commissione composta da cinque dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, di cui tre nominati dal Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal Direttore centrale attività produttive. La Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale della Direzione centrale. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

2. Il presidente della Commissione, in occasione della prima riunione, nomina il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni senza diritta di voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti più il presidente, se presente, o di almeno quattro componenti, esclusa il presidente, se assente.

4. Il presidente della Commissione può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti competenti nelle tipologie d'intervento di cui all'art. 1.

5. Agli esperti esterni è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 63/1982 (Disposizioni per gli argani collegiali operanti pressa l'Amministrazione regionale).

6. La Commissione effettua l'esame dei progetti presentati secondo i seguenti criteri distinti in funzione della tipologia dei richiedenti:

a) per i progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 2:

1) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'art. 1;

2) specifico valore innovativo e realizzativo di sistemi di filiera a di reti territoriali;

3) ricorso all'utilizzazione di materiale forestale certificato.

b) per i progetti presentati dal CRITA di cui alla lettera *c)* dell'articola 2:

1) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'art. 1;

2) specifico valore innovativa e realizzativo di sistemi di filiera o di reti territoriali;

3) ricorso all'utilizzazione di materiale forestale certificato;

4) valutazione sull'attività di ricerca prevista e di quella diretta al trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.

7. Per la valutazione dei criteri di cui al comma 6, ogni commissario, compreso il presidente, ha a disposizione 10 punti. Il punteggio totale (P_{tot}) attribuito è determinato dalla seguente formula:

$P_{tot} = 1 + (1 \times Z)$

dove:

1 = somma dei valori da o a lo espressi da ogni commissario, compreso il presidente;

Z = percentuale dell'eventuale cofinanziamento proposto.

8. Al richiedente in possesso di certificazione di gestione sostenibile delle foreste o di certificazione di catena di custodia per la tracciabilità di legname certificato, è attribuito un punteggio aggiuntiva di 20 punti.

9. Al richiedente che dimostra che almeno il 10% del legname da lui acquistato, lavorato o trasformata nell'anno precedente a quello della domanda, è proveniente da fareste certificate è attribuito un punteggio aggiuntiva di 10 punti.

10. Ai progetti presentati da soggetti aventi sede in territori classificati montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni, viene attribuita un *bonus* premiale di 10 punti; ai progetti che presentano un approccio di filiera forestalegno-energia è attribuito un bonus premiale di 10 punti.

11. A parità di punteggio, la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parità di data vale il numero di protocollo assegnata dalla Direzione centrale.

12. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Direttore centrale competente approva la graduatoria dei progetti ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione.

13. Il Servizio competente notifica ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute. Per importi superiori a 50.000,00 euro, il decreto d'impegno può prevedere il pagamento del contributo per stati di avanzamento lavori.

14. Alle domande inserite in posizione utile nella graduatoria sono concessi i contribuiti fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. L'entità delle risorse disponibili è stabilita con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

15. Ai progetti presentati dal richiedente di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, sono riservate risorse pari al 30% di quelle disponibili. Le risorse riservate non completamente utilizzate, sano destinate al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2.

Art. 5.

Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese

1. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, sano ammesse le seguenti tipologie di investimento e le seguenti spese:

a) spese per il personale quali tecnici e personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività del progetto;

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature utilizzati per il progetto;

c) i costi dei fabbricati, dei terreni e per l'occupazione dei fondi utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i terreni e l'occupazione dei fondi, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese effettivamente sostenute;

d) i costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività del progetto;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto, altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di progetto.

2. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *c)*, sono ammesse le seguenti tipologie di investimento e le seguenti spese:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibita esclusivamente all'attività di ricerca);

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sano utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sano utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca;

c) i costi dei fabbricati, dei terreni e per l'occupazione dei fondi nella misura e per la durata in cui sana utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanta riguarda i fabbricati, sana considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni e l'occupazione dei fondi, sano ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di callusione, così come i costi dei servizi di cansulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, altri casti di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

3. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Percentuale di contribuzione e ulteriori impegni dei beneficiari

1. Per i progetti di ricerca svolti dal CRITA, l'intensità del contributo è pari al 100% in quanta la ricerca è effettuata da ente pubblico che non svolge attività di natura economica. I risultati della ricerca devono essere messi a disposizione senza discriminazioni;

2. Per i progetti svolti dai soggetti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, l'intensità del contributo può essere fino al 100% ed il contributo è concesso a titolo «*de minimis*» nel limite di 200.000,00 euro per singolo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il calcolo del massimale si considerano l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti.

3. Per i contributi concessi a titolo «*de minimis*», è presentata apposita dichiarazione in cui il beneficiario informa di altri contributi «*de minimis*» ricevuti nel corso del triennio considerato.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici relativamente alle stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata dal presente regolamento.

Art. 8.

Documentazione da presentare a consuntivo

1. I beneficiari comprovano le spese sostenute con fatture o listini relativi all'intera spesa ammessa, congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzata ed i risultati raggiunti, con particolare riferimento alla loro misurabilità e concretezza.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportano una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 9.

Rinvio alla normativa europea

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dalla comunicazione della Commissione europea Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, e dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, i progetti sano presentati, ai sensi dell'art. 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; entra i successivi novanta giorni è approvata la graduatoria di cui all'art. 4.

Visto, *il Presidente:* ILLY

08R0195

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. **7.**

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo

1. Il titolo della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) è sostituito dal seguente: «Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Finalità).* — 1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituita dalla seguente: «Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

«4. Coloro che hanno ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:

a) accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definirà con propria deliberazione l'elenco delle attività che attengono al turismo acquatico;

d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'art. 3, comma 10, che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.

5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:

a) denominazione della specializzazione;

b) ambito territoriale;

c) titoli necessari;

d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 5.

7. È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Condizioni per l'esercizio dell'attività).* — 1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'art. 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.

2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.

3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.

4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.

6. Coloro che siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'idoneità all'esercizio di un'altra professione turistica.

7. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'art. 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.

8. Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo2, comma 4, lettera *d)* costituiscono requisiti indispensabili:

a) l'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica;

b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'art. 3, comma 10;

c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.

9. Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'art. 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Formazione professionale).* — 1. Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 3-bis

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Agevolazioni per le guide).* — 1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento del gruppo sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento).* — 1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica, altresì, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato d'idoneità psico-fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, perle guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti all'art. 4, comma 3.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 500 euro a 3.000 euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di animatore turistico, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa idoneità;

b) da 50 euro a 300 euro per la mancata esibizione del tesserino;

c) da 1.000 euro a 6.000 euro per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non idonei all'esercizio di una professione turistica di animazione o di accompagnamento.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*. — 1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'autorizzazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.».

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province riconoscono a coloro che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico, qualora siano in possesso di un titolo d'idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome ovvero abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabili a quelle di cui all'art. 2, comma 7 della legge regionale n. 4 del 2000, così come modificato dall'art. 3 della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.

2. La specializzazione in turismo subacqueo può essere concessa, limitatamente all'esercizio di tale attività, anche a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, possano dimostrare con idonea documentazione che in data anteriore al 31 dicembre 2007 abbiano effettuato, nei due anni precedenti, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti verranno iscritti in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali e sarà loro rilasciato idoneo tesserino di riconoscimento.

3. Sono fatte salve le abilitazioni all'esercizio delle professioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 11

1. L'articolo 11 *(Disposizioni transitorie)* della legge regionale n. 4 del 2000 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 maggio 2008

ERRANI

08R0351

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. **8.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 «Testo unico in materia di iniziativa popolare e *referendum*».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 28 maggio 2008)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1999

1) L'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Titolari del diritto di iniziativa popolare)*. — 1. In attuazione dell'art. 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:

a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

b) da ciascun Consiglio provinciale;

c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Requisiti)*. — 1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999

1. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara imprescindibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'art. 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Esame di ammissibilità della proposta)*. — 1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;

b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;

c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Raccolta delle firme)*. — 1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorati l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», come modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 «Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori», e dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

3. L'autenticazione reca - l'indicazione della data - in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Esame di regolarità della proposta)*. — 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) sulla regolarità delle certificazioni;

d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;

e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;

b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera *a)*, comprese quelle di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera *b)* sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;

d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera *c)* sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento da atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è tra .messa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.

8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Trasmissione alla Commissione assembleare competente).* — 1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. I soggetti di cui alle lettera *b)* e *c)* del comma 1 dell'art.1 possono altresì sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente presentando proposte anche in termini generali.

3. La proposta si considera presentata:

a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;

b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1.

4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di centottanta giorni.

5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lettera *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.

7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.

8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. *c)* del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.».

Art. 9.

Aggiunta dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 34 del 1999

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 34 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse).* — 1. I soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che . ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lettera *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Modalità di presentazione della proposta).* — 1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. I soggetti di cui alle lettera *b)* e *c)* del comma 1 dell'art.1 possono altresì sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente presentando proposte anche in termini generali.

3. La proposta si considera presentata:

a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;

b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1.

4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di centottanta giorni.

5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lettera *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.

7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.

8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. *c)* del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Requisiti e condizioni)*. — 1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.

2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

3. Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a *referendum* se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.

7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Presentazione del quesito referendario)*. — 1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:

a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calcele firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di qui qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;

b) una relazione illustrativa della proposta di *referendum* abrogativo;

c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di *referendum*. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del *referendum*. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lettera *a)* del comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;

c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lettera *a)*;

d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lettera *a)* del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di *referendum*, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Ammissibilità del quesito referendario)*. — 1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) all'oggetto materiale del *referendum*, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;

b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;

c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;

d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'all. 14;

e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del *referendum* non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;

b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;

c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Esame di regolarità della richiesta di* referendum*)*. — 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di *referendum* sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) sulla regolarità delle certificazioni;

d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;

e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;

b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera *a)*, comprese quelle di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera *b)* sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;

d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera *c)* sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento da atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di *referendum* abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

8. La richiesta di *referendum* abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Procedibilità definitiva del* referendum*)*. — 1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di *referendum*, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.

2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di *referendum*, entro i trenta giorni successivi, verifica:

a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum*;

b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a *referendum*, la Consulta delibera l'improcedibilità del *referendum*.

4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a *referendum*, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del *referendum*. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del *referendum*, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.

6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Richiesta del* referendum *da parte dei Consigli provinciali o comunali)*. — 1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di *referendum*.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;

b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.

6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.

7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

8. Non si fa luogo a *referendum* qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Indizione del* referendum*)*. — 1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di *referendum* abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.

2. I *referendum* abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:

a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma1 pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 «Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria»;

b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2007.

Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.

3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del *referendum* e riporta, per ogni *referendum*, i quesiti da sottoporre agi elettori.

4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.

6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti *referendum* nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui *referendum* concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai *referendum* nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni. già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del *referendum*; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Concentrazione di istanze referendarie)*. — 1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico *referendum* delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.

2. A tal fine la Consulta:

a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;

b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 34 del 1999

1) L'articolo 25 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del* referendum *abrogativo)*. — 1. Qualora, prima della data di svolgimento del *referendum*, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il *referendum*, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del *referendum*.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il *referendum* ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma del comma 4 dell'art. 19.

3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:

a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;

b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;

c) al Presidente della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il *referendum* non ha più luogo.

5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del *referendum* e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.

6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum* è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti il *referendum* si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.».

Art. 20.

Modificazione dell'art. 30 della legge regionale n. 34 del 1999

1. Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo.».

Art. 21.

Modificazione dell'art. 32 della legge regionale n. 34 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.».

Art. 22.

Modificazione della rubrica del TITOLO III della legge regionale n. 34 del 1999

1. La rubrica del TITOLO III della legge regionale a 34 del 1999 è così sostituita: «*REFERENDUM* CONSULTIVO».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Oggetto)*. — 1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di *referendum* consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.

2. Possono essere proposti *referendum* consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del *referendum* abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a *referendum* consultivo oggetti già sottoposti a *referendum* abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 35 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Richiesta di* referendum *consultivo)*. — 1. La richiesta di *referendum* consultivo di cui all'art. 34 può essere presentata almeno da:

a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;

b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;

c) quattro Consigli provinciali.

2. La richiesta di *referendum* consultivo contiene:

a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.

3. Per la presentazione della richiesta di *referendum* consultivo a norma della lettera *a)* del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4 dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 ed il relativo certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lettera *a)* del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lettera *a)* del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

4. Per la presentazione della richiesta di *referendum* consultivo a norma delle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si applica l'art. 20 adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative deliberazioni necessarie ad integrare il requisito - alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:

a) oggetto materiale del *referendum*, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 34;

b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'art. 34;

c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'art. 12;

d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lettera *b)* del comma 2.

La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 18, nel caso di richiesta di *referendum* consultivo presentata a norma della lettera *a)* del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 20, nei caso di richiesta di *referendum* consultivo presentata a norma delle lettera *b)* e *c)* del comma 1, cura,l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di *referendum* consultivo.

7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di *referendum* consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di *referendum*.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 *(Indizione del* referendum*)*. — 1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di *referendum* consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il *referendum* per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il *referendum* possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del *referendum*, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettera *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 37 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 37*(Procedimento elettorale)*. — 1. Si osservano le disposizioni del Capo II del TITOLO II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del *referendum*. Si osservano, in ogni caso le condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali».

3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.

4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al volo, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.

5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.

6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.

7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.

8. Il *referendum* consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

9. I risultati del *referendum* sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 38 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 *(Esito del* referendum *ed efficacia)*. — 1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a *referendum* inizia o riprende dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dei risultati del *referendum* stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a *referendum* continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto *referendum* e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del *referendum*. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente.».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Approvazione delle proposte)*. — 1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di *referendum* consultivo e attinenti a questioni sottoposte al *referendum* stesso.».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'articolo 45 della legge regionale n. 34 del 1999 sostituito dal seguente:

«Art. 45 *(Responsabile del procedimento assembleare)*. — 1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal TITOLO V-*bis*.

2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.

3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative.».

Art. 30.

Aggiunta del TITOLO V-bis nella legge regionale n. 34 del 1999

1. Dopo il TITOLO V della legge regionale n. 34 del 1999 è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis
ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 50-*bis*.

Richiesta di istruttoria pubblica

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:

a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;

b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.

2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato-promotore composto da non meno diventi elettori della Regione rientranti nella lett. *a)* del comma 1.

4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.

5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal. Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

6. I soggetti di cui ai comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.

7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.

9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.

10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.

Art. 50-*ter*.

Pubblicità

1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, da pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.

3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne d adeguata motivazione.

Art. 50-*quater*.

Modalità di svolgimento dell'istruttoria

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.

2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.

3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.

4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.

6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.

7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.

9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.

10. Il responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.

Art. 50-*quinquies*.

Istruttoria pubblica e referendum *consultivo*

1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di *referendum* consultivo, di cui all'art. 21 dello Statuto, non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di garanzia statutaria.

2. Per richiesta di indizione del *referendum* si intende la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* di cui al comma 8 dell'art. 13.».

Art. 31.

Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 Statuto della Regione Emilia-Romagna.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea».

2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.».

3. All'allinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea legislativa».

4. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea» .

5. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del *referendum*, sono sospese:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;

c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.».

6. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 34 del 1999 le parole «nel Consiglio» sono sostituite dalle parole «nell'Assemblea legislativa».

Art. 32.

Norma finale e abrogazioni

1. Il titolo della legge regionale n. 34 del 1999 è così modificato: «testo unico in materia di iniziativa popolare, *referendum* e istruttoria pubblica».

2. Il TITOLO IV «Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare della legge regionale n. 34 del 1999, è abrogato.

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 48 e l'articolo 50 della legge regionale n. 34 del 1999 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

(Omissis).

Bologna, 27 maggio 2008

ERRANI

08R0350

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. **9.**

Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 13 giugno 2008)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 1.

Autorità competente

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente titolo I trovano applicazione per dodici mesi.

2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle province, l'Autorità competente è la Regione.

3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.

4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.

5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.

Art. 2.

Procedimenti in corso

1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, del decreto legislativo n. 4 del 2008, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 non contemplati dalla legge regionale n. 20 del 2000.

3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-*bis*, del medesimo decreto:

a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978;

b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000;

c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.

TITOLO II

NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006

Art. 3.

Operatività delle Autorità di bacino

1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4.

Componenti del deflusso minimo vitale

1. In attuazione dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Autorità di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di tutela delle acque (PTA).

TITOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti dì osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 giugno 2008

VASCO ERRANI

(Omissis)

08R0403

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008, n. **6/R.**

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale n. 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di imprese agricola).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 5 del 22 febbraio 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale n. 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione delle disposizioni del capo II «Riconoscimento dell'imprenditore e imprenditrice agricolo professionale»;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 21 adottata previa acquisizione del parere del comitato tecnico della programmazione, dell'esito del tavolo di consultazione in agricoltura, dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 42, comma 2, e dall'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni della II commissione consiliare espresso nella seduta del 23 gennaio 2008;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla II commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 63, che approva il regolamento di attuazione del capo II della legge regionale n. 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta norme in attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.

Art. 2.

Disposizioni di attuazione

1. La disciplina di quanto previsto dalle lettere da *a)* ad *i)* dell'art. 7 della legge regionale è contenuta nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Ambito di competenza

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento ad imprese agricole che abbiano almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la provincia:

a) istituisce la commissione d'esame di cui al punto 1 dell' allegato A entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) adotta le tabelle parametriche per la valutazione delle attività agricole principali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* della legge regionale e al punto 2 dell' allegato A entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

2. Fino all'adozione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *b)* si applicano i parametri contenuti nell'allegato A, parte I del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»).

Art. 5.

Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali

1. L'iscrizione dell'IAP nell'anagrafe regionale delle aziende agricole che ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge regionale certifica il possesso della qualifica è pubblicizzata dall'agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) nel proprio sito Internet, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana con periodicità semestrale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2008

MARTINI

(Omissis)

08R0285

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2008, n. **1.**

Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 10 del 20 febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità di un maggiore impegno da parte degli enti locali e degli enti di trasporto regionali nell'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in gran parte disattesa, e fissa per l'accesso a qualsiasi contributo regionale il criterio generale del rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 2.

Limitazioni per gli enti locali in materia di accesso ai contributi regionali

1. Per i motivi di cui all'art. 1, perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità ottenuto, le amministrazioni comunali e provinciali che consentono, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformità rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che violano le previsioni delle disposizioni dinanzi elencate attraverso l'approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilità o di abitabilità.

2. La misura di cui al comma 1 viene applicata per l'anno nel quale sono state rilevate le violazioni.

3. Con atto di giunta regionale sono stabiliti termini, criteri e modalità di applicazione della disposizione di cui al presente articolo.

Art. 3.

Limitazioni per gli enti di trasporto pubblico regionale in materia di accesso ai contributi regionali

1. Le misure previste dall'art. 2 sono applicate anche per gli enti di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi difformi da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), titolo VI, articoli 24-30.

Art. 4.

Elenco degli enti inadempienti

1. La direzione competente in materia di lavori pubblici e la direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a redigere un elenco degli enti inadempienti sulla base delle segnalazioni pervenute dalle commissioni tecniche di cui ai commi 2 e 3.

2. È istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti locali, costituita da un dirigente della direzione competente in materia di lavori pubblici, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della direzione competente in materia di lavori pubblici e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

3. È istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti di trasporto pubblico regionale, costituita da un dirigente della direzione competente in materia di trasporti, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della direzione competente in materia di trasporti e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

4. Con atto di giunta sono stabilite le modalità di funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3, disciplinando in particolare le modalità di reperimento dei dati relativi al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche da parte degli enti locali e degli enti di trasporto pubblico regionale.

Art. 5.

Destinazione delle somme accantonate

1. Le somme annualmente accantonate dalla Regione in forza di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, se relative a spese per investimenti, costituiscono un «fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche» e, se relative a spese correnti, vengono assegnate per il 10% alle associazioni per disabili fisici e psicosensoriali operanti da almeno tre anni ed aventi sede nel territorio del comune inadempiente e, per il residuo, vengono proporzionalmente ripartite tra gli enti aventi diritto nell'ambito di ciascuna assegnazione.

2. Con l'atto di giunta di cui al comma 3 dell'art. 2 sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al coma 1.

Art. 6.

Accesso al fondo

1. Le somme disponibili nel fondo di cui all'art. 5 vengono assegnate entro il 30 giugno di ciascun anno per l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche che ciascun ente locale e ciascuna ASL, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 21 legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986), sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una dettagliata ricognizione delle opere in cui sono presenti barriere architettoniche.

2. Le somme del fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche non impegnate alla chiusura di ogni esercizio sono impegnabili in quello succesivo.

3. Le domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno sono ammesse a contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare permanente.

4. Non sono comunque ammesse le domande degli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, salvo che essi non abbiano previsto a proprie spese, nella domanda di finanziamento, interventi di cofinanziamento nella misura minima del 70% volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 7.

Insufficienza del fondo

1. Nell'ipotesi in cui le somme disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura integrale ed il finanziamento delle domande di cui all'art. 6, la ripartizione viene effettuata su base proporzionale.

2. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

Art. 8.

Sistema di controllo

1. Quale dovere di ufficio è fatto obbligo al segretario comunale, al segretario provinciale, al direttore generale degli enti proprietari e/o gestori di trasporto pubblico regionale di segnalare:

a) alla Corte dei conti le generalità dei funzionari responsabili della violazione delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, conseguentemente, della mancata erogazione dei finanziamenti regionali;

b) agli ordini e collegi professionali le generalità dei professionisti (progettisti, direttori dei lavori e collaudatori) responsabili della violazione;

c) alla direzione regionale lavori pubblici ed alla direzione regionale ai trasporti, la denominazione dell'ente inadempiente ai fini della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 2008

TURCO

08R0219

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-030) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00